



COMUNE DI CONZA DELLA CAMPANIA

PROVINCIA DI AVELLINO

MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

83040 Piazza Municipio N° 1 - Tel. 0827/39013 – Fax. 0827/39380

www.comune.conzadellacampania.av.it - e-mail: conzacampania@libero.it

**Regolamento e misure organizzative per l'affidamento di contratti di importo
inferiore alle soglie di rilevanza europea**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 28/11/2023

INDICE

CAPO I

DISCIPLINA COMUNE APPLICABILE ALLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA

Art. 1 – Oggetto e scopo del Regolamento

Art. 2 – Principi generali

Art. 3 – Soglie di rilevanza - Divieto di frazionamento (art. 14 *codice*) – oneri connessi alla programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi in amministrazione diretta e sotto la soglia per l'affidamento diretto (art. 37 *codice*)

Art. 4 – Responsabile unico del progetto (RUP) – responsabili di fase - struttura di supporto al RUP (art. 15 *codice*)

Art. 5 - Conflitto di interessi (art. 16 *codice*)

Art. 6 - Digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti - pubblicità legale e trasparenza

Art. 7 - Obbligo di rotazione (art. 49 *codice*)

Art. 8 - Disciplina dell'obbligo di rotazione (art. 49 commi 3, 5) – Procedure di affidamento (art. 50 *codice*) - Disciplina delle offerte anomale (art. 50 e 108 *codice*)

Art. 9 - Deroghe all'obbligo di rotazione (art. 49 commi 4 e 6 *codice*)

Art. 10 – Disciplina dei microaffidamenti

Art. 11 – Garanzie a corredo delle offerte

Art. 12 - Stipula contratto e imposta di bollo (art. 18 *codice*)

Art. 13 - Termine dilatorio per la stipula del contratto (art. 18 *codice*) - esecuzione anticipata ed esecuzione di urgenza (artt. 18 e 50 *codice*)

Art. 14 - Disposizioni in materia di pubblicità e trasparenza

CAPO II

GLI AFFIDAMENTI DIRETTI

Art. 15 - Avvisi di ricerca di manifestazioni di interesse e negoziazioni preliminari - mercato elettronico

Art. 16 - *Iter* procedimentale degli affidamenti diretti

CAPO III

ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate

Art. 17 - Procedure negoziate

Art. 18 - Disposizioni generali

Art. 19 - *Iter* procedimentale affidamenti mediante procedura negoziata

Art. 20 - L'indagine di mercato (art. 2 all. II.1 *codice*)

Art. 21 - L'elenco degli operatori economici: costituzione e revisione (art. 3 all. II.1 *codice*)

Art. 22 - Individuazione degli operatori economici da invitare

Art. 23- Criteri di selezione degli operatori da inviare alla procedura negoziata.

Art. 24 – Inizio della procedura e contenuto della lettera d'invito

Art. 25- Equo compenso

CAPO IV

AMMINISTRAZIONE DIRETTA E SOMMA URGENZA

Art. 26 – Amministrazione diretta e affidamenti in deroga

Art. 27 – Somma urgenza

**CAPO V
ACCORDO QUADRO**

Art.28 - Ricorso all'Accordo Quadro

**CAPO VI
REGIME TRANSITORIO**

Art. 29 - Il regime transitorio previsto dal nuovo *codice* dei contratti pubblici

CAPO I

DISCIPLINA COMUNE APPLICABILE ALLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA

Art.1

Oggetto e scopo del Regolamento

1. Il presente **regolamento** disciplina, sulla base delle previsioni dell'art.1, comma 3, dell'allegato II.1 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito "**codice** dei contratti pubblici" o "**codice**"), le modalità di conduzione delle indagini di mercato, quelle per la costituzione e revisione degli elenchi di operatori economici e i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta nel caso di ricorso alle procedure semplificate di cui al libro II parte I del **codice** -Esso ha, altresì, lo scopo di introdurre disposizioni organizzative per la corretta gestione delle procedure di affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

Art. 2

Principi generali

1. Nella determinazione a contrarre avente ad oggetto l'affidamento di un contratto di importo inferiore alla soglia eurounitaria, in aggiunta alle previsioni di cui all'art. 17 del **codice** e all'art. 192 del d.lgs. 267 del 2000, deve darsi motivatamente atto dell'insussistenza di un interesse transfrontaliero certo, la cui presenza obbliga il **Comune** a fare ricorso per la scelta del contraente alle procedure ordinarie, a prescindere dall'importo del contratto.

2. Tutte le procedure di cui al precedente comma 1 sono, comunque, svolte nel rispetto dei principi generali:

- a. **del risultato**, che impone, alle stazioni appaltanti e gli enti concedenti, l'obbligo di perseguire i risultati dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
- b. **di fiducia** che comporta la reciproca fiducia, tra funzionari e operatori economici, nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione;
- c. **dell'accesso al mercato**, che comporta che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti debbano favorire, secondo le modalità indicate dal **codice**, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto delle regole di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità;
- d. **interpretativo ed applicativo**, in forza dei quali le disposizioni del **codice** si interpretano e si applicano in base ai principi di cui alle lettere a), b) e c) sopra riportati;
- e. **di buona fede e tutela dell'affidamento** che comporta che nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportino reciprocamente nel rispetto dei principi di cui alla presente lettera;
- f. **di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale**, in base ai quali la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al **codice** del Terzo settore disciplinato dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato;
- g. **di auto-organizzazione amministrativa**, in base al quale le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del **codice** e del diritto dell'Unione comunitaria;
- h. **di autonomia contrattuale**, in base al quale, nel perseguire le proprie finalità istituzionali le pubbliche amministrazioni vengono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere

qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal **codice** e da altre disposizioni di legge;

- i. di **conservazione dell'equilibrio contrattuale**, in base al quale, se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali;
- j. di **tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione**, in base ai quali i contratti pubblici non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal **codice**;
- k. di applicazione dei **contratti collettivi nazionali** di settore, in base al quale al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

2. Inoltre, le procedure sono improntate al rispetto dei principi:

- a. **di economicità**, che implica l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- b. **di efficacia**, che implica la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- c. **di trasparenza e pubblicità**, i quali impongono la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
- d. **di proporzionalità**, che implica l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- e. **di rotazione**-degli affidamenti, in coerenza con la disciplina di cui all'art. 49 del **codice**;
- f. di **sostenibilità energetica e ambientale**, che implica la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti;
- g. di **prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi**, che comportano l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate.

3. Per i servizi socio-assistenziali e, in generale, per i servizi alla persona, in coerenza e nel rispetto dell'art.6 del **codice**, fermo restando gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo le indicazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, il **Comune** anziché applicare il **codice** dei contratti pubblici può fare ricorso ai moduli organizzativi cui al d.lgs. n. 117 del 2017 e smi o a quelli previsti dalla speciale normativa regionale. Nel caso di applicazione del modulo organizzativo dell'appalto, ai contratti di importo inferiore alla soglia eurounitaria si applicano i principi di cui all'art. 128, comma 3, del **codice**.

Art. 3

Soglie di rilevanza - Divieto di frazionamento (art. 14 codice) – oneri connessi alla programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi in amministrazione diretta e sotto la soglia per l'affidamento diretto (art. 37 codice)

1. Il valore stimato di ciascun contratto è determinato nel rispetto dei criteri fissati all'art. 14 del **codice**.
2. Un contratto non può essere frazionato allo scopo di evitare che rientri nell'ambito di applicazione del **codice**, a meno che ragioni oggettive lo giustifichino.
3. I contratti di lavori e quelli di servizi e le forniture il cui importo stimato sia inferiore alle soglie previste, rispettivamente, dalla lettera a) o dalla lettera b) dall'art. 50 comma 1 del **codice** non sono inseriti nella programmazione triennale di cui all'art. 37 del **codice** da inserire nella Sezione operativa del Documento unico di programmazione (o Documento unico di programmazione semplificato); essi, tuttavia, debbono essere previsti negli strumenti di programmazione operativa.

Art. 4

Responsabile unico del progetto (R.U.P.) – responsabili di fase - struttura di supporto al R.U.P. (art. 15 codice)

1. Il responsabile del settore (*Area*) provvede a nominare il Responsabile unico del progetto per ciascun intervento pubblico da realizzare mediante un contratto regolato dal **codice**, fin dall'adempimento degli obblighi di programmazione triennale dei lavori pubblici o di forniture e servizi, nel rispetto dell'art. 15 del **codice** e delle disposizioni dell'allegato I.2. Nel caso di contratti non soggetti all'obbligo di programmazione, la nomina del RUP è effettuata anche per tipologia di contratti. Il Responsabile Unico del Progetto può essere individuato anche tra i dipendenti con contratto a tempo determinato.
2. Ove il **Comune**, nell'ambito del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, abbia individuato modelli organizzativi che prevedono anche la nomina di responsabili di procedimento, il responsabile del settore -ferme restando le competenze di supervisione, indirizzo e coordinamento in capo al responsabile del progetto- nomina per i contratti di importo superiore alle soglie di cui alle lettere a) e b) dell'art. 50, comma 1, del **codice** un responsabile per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile per la fase di affidamento.
3. Per l'espletamento dei suoi compiti, il RUP può avvalersi, ove istituita dal **Comune**, della struttura stabile di supporto di cui all'art. 15 comma 6 del **codice**. In caso di mancata istituzione della predetta struttura stabile o, comunque, qualora siano richieste specifiche professionalità non disponibili all'interno dell'Ente, il RUP può affidare direttamente incarichi di supporto al medesimo, per un importo complessivamente non superiore all'uno per cento dell'importo posto a base di gara, ove le relative risorse siano state preventivamente appostate nel pertinente quadro economico dell'intervento.

Art. 5

Conflitto di interessi (art. 16 codice)

1. Gli organi decisionali dell'ente, il **R.U.P.**, i responsabili di fase e i componenti delle commissioni giudicatrici devono astenersi dal compiere gli atti e/o adottare i provvedimenti di competenza al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 16 del **codice**.

2. In tal senso, nel corpo di ciascun atto e/o provvedimento di competenza i soggetti di cui al precedente comma 1 dichiarano espressamente l'assenza di condizioni di conflitto di cui all'art. 16 del *codice*.

3. Ove non espressamente dichiarata, l'assenza di condizione di conflitto di interesse si intende presunta salvo quanto previsto dall'art. 16 comma 2 del *codice* e ferma la possibilità di controllo - anche a campione - da parte del *Comune* nell'ambito delle verifiche di competenza.

Art. 6

Digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti - pubblicità legale e trasparenza

1. Le procedure e gli affidamenti di cui al precedente articolo 1 sono assoggettate agli obblighi di digitalizzazione, pubblicità legale e trasparenza di cui agli artt. 23, 27, 28 e 50 del *codice*, nel rispetto dei provvedimenti adottati da Anac ed Agid.

2. **Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità legale** gli atti delle procedure di affidamento, dovranno essere oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale del *Comune* ("Amministrazione trasparente" sezione "bandi di gara e contratti") e, ove richiesto, di trasmissione presso la banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l'ANAC (BDNCP) secondo le specifiche e le modalità operative individuate da Anac e Agid.

3. **Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza**, gli atti delle procedure di affidamento, dovranno essere oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale del *Comune* ("Amministrazione trasparente" sezione "bandi di gara e contratti") secondo le modalità stabilite da ANAC e, ove richiesto, di trasmissione presso la banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l'ANAC (BDNCP) secondo le specifiche e le modalità operative individuate nei provvedimenti richiamati al precedente comma 1-

4. I controlli sul possesso dei requisiti dichiarati dagli affidatari avverranno attraverso consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

5. nel caso di affidamento diretto di cui al Capo II l'assolvimento degli obblighi di pubblicità legale e di trasparenza sono assolti mediante pubblicazione degli atti sul profilo committente del *Comune* ("Amministrazione trasparente" sezione "bandi e contratti")

Art. 7

Obbligo di rotazione (art. 49 codice)

1. Le procedure e gli affidamenti di cui al precedente articolo 1 avvengono nel rispetto del principio di rotazione, in ragione del quale è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.

2. L'obbligo di rotazione opera con riferimento ai soli affidamenti e aggiudicazioni a favore del contraente uscente.

3. La rotazione assume rilevanza con riferimento alle ultime due procedure sotto soglia svolte - quella in corso e quella immediatamente precedente - e comporta il divieto di invitare operatori economici aggiudicatari o affidatari del precedente appalto, salvi i casi di non applicazione e le deroghe previsti.

4. La stazione appaltante costituisce un albo fornitori, che verrà aggiornato automaticamente con apposito atto (determinazione di settore) dalla quale scegliere l'operatore economico da invitare a presentare offerta;

5. Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell'art.49 del *codice*, la rotazione degli operatori economici sarà applicata con riferimento agli affidamenti ripartiti nelle fasce in base al valore economico stabilite al successivo art.8.

6. Nelle procedure negoziate di cui ai precedenti commi 4 e 5, il **R.U.P.** non applica il principio di rotazione degli inviti:

- a. quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata;
- b. quando, ove sia stato istituito un elenco di operatori economici, non venga operata alcuna limitazione numerica sugli operatori coinvolti nella singola procedura e, quindi, vengano invitati tutti gli operatori iscritti nella categoria merceologica e soglia di valore oggetto di acquisizione;
- c. quando il contraente uscente sia stato individuato a seguito di procedura di pubblica evidenza aperta.

Art. 8

Disciplina dell'obbligo di rotazione (art. 49 commi 3, 5 codice) – Procedure di affidamento (art. 50 e 108 codice) – Disciplina delle offerte anomale (art. 50 codice)

1. La rotazione si attua all'interno della medesima categoria di opere (per di lavori), del medesimo settore merceologico (per gli acquisti e le forniture) e, in ogni caso, nella medesima fascia di valore economico. Pertanto, il principio della rotazione si applica gerarchicamente alle categorie di opere o di settore merceologiche ed alle fasce di importo, nel senso cioè che queste ultime operano esclusivamente nell'ambito delle prime (per cui l'operatore economico può essere escluso dall'invito o dall'affidamento in caso di affidamento appartenente alla medesima fascia di importo, esclusivamente nel caso in cui il ridetto affidamento appartenga anche, cumulativamente, alla medesima categoria di opere o settore merceologico).

2. Ai sensi dell' art. 49 comma 3 del **codice** tutte le categorie di affidamenti sono ripartite in fasce di valore economico. di seguito riportate:

- ai fini della rotazione degli operatori economici negli inviti e negli affidamenti di lavori, sono individuate le seguenti fasce di importo:

Lavori (ivi comprese le manutenzioni)				
Fascia	da	A	Procedura	
L1	€ 5.000,00	€ 9.999,99	affidamento diretto	
L2	€ 10.000,00	€ 19.999,99	affidamento diretto	
L3	€ 20.000,00	€ 39.999,99	affidamento diretto	
L4	€ 40.000,00	€ 79.999,99	affidamento diretto	
L5	€ 80.000,00	€119.999,99	affidamento diretto	
L6	€ 120.000,00	€ 149.999,99	affidamento diretto	
L7	€ 150.000,00	€ 249.999,99	Negoziata a 5 (art. 50 comma 1 lett. c)	
L8	€ 250.000,00	€ 500.000,00	Negoziata a 5 (art. 50 comma 1 lett. c)	
L9	€ 500.000,01	€ 999.999,99	Negoziata a 5 (art. 50 comma 1 lett. c)	S.A. qualificata
L10	€ 1.000.000,00	€ 5.382.000,00	Negoziata a 10 (art. 50 comma 1 lett. d)	S.A. qualificata

- ai fini della rotazione degli operatori economici negli inviti e negli affidamenti di servizi e forniture, sono individuate le seguenti fasce di importo:

Servizi e forniture				
Fascia	da	A	Procedura	
SF1	€ 5.000,00	€ 9.999,99	affidamento diretto	
SF2	€ 10.000,00	€ 19.999,99	affidamento diretto	
SF3	€ 20.000,00	€ 29.999,99	affidamento diretto	

SF4	€ 30.000,00	€ 39.999,99	affidamento diretto	
SF5	€ 40.000,00	€ 59.999,99	affidamento diretto	
SF6	€ 60.000,00	€ 79.999,99	affidamento diretto	
SF7	€ 80.000,00	€ 99.999,99	affidamento diretto	
SF8	€100.000,00	€ 119.999,99	affidamento diretto	
SF9	€ 120.000,00	€ 139.999,99	affidamento diretto	
SF10	€ 140.000,00	€ 159.999,99	Negoziata a 5 (art. 50 comma 1 lett. e)	S.A. qualificata
SF11	€ 160.000,00	€ 179.999,99	Negoziata a 5 (art. 50 comma 1 lett. e)	S.A. qualificata
SF12	€ 180.000,00	€ 215.000,00	Negoziata a 5 (art. 50 comma 1 lett. e)	S.A. qualificata

3. Nell'ambito degli affidamenti diretti ferma la natura discrezionale del provvedimento finale – è facoltà del **R.U.P.** far precedere la relativa adozione da apposita fase di negoziazione informale – anche preceduta da appositi avvisi di manifestazione di interesse - preordinata all'acquisizione da parte di due o più operatori economici di appositi preventivi di spesa recanti le condizioni negoziali e/o le controprestazioni economiche richieste per l'esecuzione del lavoro e/o l'erogazione del servizio e/o fornitura;

4. Nelle procedure negoziate il **Comune** applica in via preferenziale il metodo del massimo ribasso, fatti salvi i casi di

- contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro (SF 11/SF 13);
- i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo (SF 11/SF13);

ove il **Comune** dovrà necessariamente applicare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

5. Non determina limitazione numerica ai sensi del comma precedente la prescrizione di specifici requisiti di partecipazione alla procedura, come requisiti di idoneità professionale, requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale o la richiesta dell'abilitazione ad uno specifico bando del mercato elettronico;

6. Nelle procedure negoziate:

- trova applicazione l'esclusione automatica delle offerte anomale disciplinata dall'art. 54 del **codice** in tutte i casi di affidamento di lavori e servizi con il metodo del massimo ribasso;
- in ogni altro caso, il **R.U.P.** può valutare la congruità delle offerte che, in base a specifici elementi, appaiano anormalmente basse.

Art. 9

Deroghe all'obbligo di rotazione (art. 49 commi 4 e 6 codice)

4. Sono consentite le seguenti deroghe all'obbligo di rotazione:

- a. affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro a prescindere dalla categoria di opere e/o merceologica;
- b. invito e/o affidamento diretto al contraente uscente al ricorrere, cumulativamente, delle seguenti condizioni:
 1. **particolari situazioni afferenti alla struttura del mercato;**
 2. **effettiva assenza di alternative;**
 3. **accurata esecuzione del precedente appalto.**

2. Negli atti con cui si dispone l'affidamento diretto al contraente uscente ovvero il suo reinvio ad una procedura negoziata deve espressamente essere esplicitata la motivazione del ricorso alla deroga al richiamato principio. In particolare, con riguardo alla fattispecie di cui al comma 4 dell'art. 49 del **codice**, la motivazione deve analizzare sia la struttura del mercato relativo alla prestazione da acquisire, con riguardo al contesto di riferimento e ai riflessi sui costi e/o i tempi dell'acquisizione, sia dare atto della effettiva assenza di alternative sia, infine, dell'avvenuta accurata esecuzione del precedente contratto da parte del contraente uscente

Art. 10 **Disciplina dei micro-affidamenti**

1. Agli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro relativi a lavori, servizi e forniture si procede sulla base delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese dagli operatori economici affidatari in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale ed eventualmente di quelli di ordine speciale richiesti per l'esecuzione della prestazione. Il RUP affida il contratto senza effettuare il previo controllo dei requisiti autocertificati.

2. Tale controllo viene effettuato dopo la stipula del contratto su un campione di dichiarazioni. La percentuale del campione di dichiarazioni da verificare viene stabilita annualmente, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, nell'ambito dell'aggiornamento della sotto-sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO, tenendo conto sia dell'esito dei controlli effettuati nel periodo precedente sia del livello di esposizione al rischio corruttivo degli affidamenti diretti di contratti pubblici,

3. In tutti gli altri casi l'affidamento diretto e/o l'aggiudicazione della procedura negoziata sono subordinati al positivo esperimento delle verifiche sul possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati dall'operatore economico, salve le deroghe espressamente previste dalla legge,

4. Quando in conseguenza della verifiche di cui ai precedenti commi non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, il responsabile del settore, su proposta del responsabile unico del progetto, procede alla risoluzione del contratto eventualmente stipulato, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione per 24 mesi dell'operatore economico autore del mendacio dichiarativo da tutti gli elenchi consortili in cui risulta eventualmente iscritto; per il medesimo intervallo temporale l'operatore non potrà essere destinatario di affidamenti diretti e/o di inviti a procedure ristrette né potrà prendere parte alle procedure negoziate e/o aperte bandite dal **Comune**, comunque denominate,

5. Ai fini della modulazione della sanzione della sospensione di cui al comma precedente si applica un criterio misto, basato sull'importo del contratto e sulla tipologia di requisito mancante, come sintetizzato nella seguente tabella:

FATTISPECIE	SANZIONE
fino a € 4.999	1 mesi
Da 5.000 a 19.999	3 mesi
Da 20.000 a 79.999	8 mesi
Da 80.000 a 149.999	10 mesi
Oltre 150.000	12 mesi
Durc negativo o carenza del requisito dell'iscrizione alla CCIA o altri albi o alla <i>white list</i> (a prescindere dall'importo del contratto)	12 mesi

6. Il provvedimento con cui viene irrogata la sanzione viene reso noto a tutte le articolazioni dell'ente con ogni mezzo utile e comunicato al segretario comunale e al responsabile per la prevenzione della corruzione.

Art. 11

Garanzie a corredo delle offerte

1. Nel caso di affidamenti diretti:

- a) non sono richieste le garanzie provvisorie di cui all'art. 106, comma 1 del *codice*;
- b) di regola è richiesta la garanzia definitiva di cui all'art. 117 del *codice*, pari al 5 per cento dell'importo contrattuale; nella determinazione a contrarre di cui all'art. 17, comma 2, del *codice* possono essere indicate le ragioni per le quali non viene richiesta tale garanzia, allorquando il rischio di inadempimento della prestazione risulta trascurabile;
- 2. Nel caso di ricorso alla procedura negoziata di cui all'art. 50 comma 1, lett. c, d. :
 - a) le garanzie provvisorie di cui all'art. 106 comma 1 del *codice* di regola non sono richieste; nella determinazione a contrarre di cui all'art. 17, comma 1 del *codice* o nell'atto indittivo della procedura può essere giustificata la presentazione a corredo dell'offerta della garanzia provvisoria di valore non superiore all'1% dell'importo complessivo previsto per l'affidamento facendo riferimento a specifiche esigenze derivanti dalla tipologia e specificità della singola procedura;
 - b) di regola è richiesta la garanzia definitiva di cui all'art. 117 del *codice*, pari al 5 per cento dell'importo contrattuale; nella determinazione a contrarre di cui all'art. 17, comma 1, del *codice* o nell'atto indittivo della procedura possono essere indicate le ragioni per le quali non viene richiesta tale garanzia, allorquando il rischio di inadempimento della prestazione risulta trascurabile.

2. Nei casi in cui è richiesta, l'importo della garanzia definitiva è pari al 5% dell'importo complessivo del contratto e non è possibile applicare le riduzioni previste dall'art. 117 agli operatori in possesso delle certificazioni di cui all'allegato II.13 del *codice*.

3. Si applica l'art. 101, comma 1, lett. a) del codice nei casi di mancata presentazione della garanzia provvisoria.

Art. 12

Stipula contratto e imposta di bollo (art. 18 codice)

1. I contratti di valore inferiore alla soglia eurounitaria sono stipulati entro 30 giorni dall'aggiudicazione, in modalità elettronica nel rispetto delle disposizioni di cui al d.l.d. n. 82 del 2005 e s.m.i., in forma pubblica amministrativa, per scrittura privata, o mediante scambio di lettere commerciali, secondo quanto stabilito nella determinazione a contrarre;

2. I contratti di importo inferiore ad € 40.000,00 sono sempre stipulati mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata purché inderogabilmente veicolate attraverso il domicilio digitale dell'affidatario di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

3. I contratti sottosoglia, fatta eccezione per quelli di valore inferiore ad € 40.000,00, sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo, in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del *codice*; il contratto o la lettera commerciale deve fare riferimento agli estremi del modello di versamento della relativa imposta da parte dell'operatore economico, secondo le modalità stabilite dall'Agenzia delle Entrate..

Art. 13

Termine dilatorio per la stipula del contratto (art. 18 codice) - esecuzione anticipata ed esecuzione di urgenza (artt. 18 e 50 codice)

1. In tutte le procedure di cui all'art. 1 il **Comune**:
 - a. può procedere immediatamente alla sottoscrizione del contratto (*stand-still period*);
 - b. può procedere all'esecuzione anticipata del contratto dopo l'ultimazione, con esito favorevole, delle verifiche sui requisiti dell'aggiudicatario per motivate ragioni;
 - c. deve procedere all'esecuzione di urgenza dei lavori, fermo il positivo esito delle verifiche sui requisiti dell'aggiudicatario, quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea.

2. Nei casi di cui al precedente comma 1, nel caso di mancata stipulazione del contratto l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

Art. 14

Disposizioni in materia di pubblicità e trasparenza

1. In tutte le procedure di cui all'art. 1 il **Comune** sostituisce il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi, dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato; il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

CAPO II

GLI AFFIDAMENTI DIRETTI

Art. 15

Avvisi di ricerca di manifestazioni di interesse e negoziazioni preliminari - mercato elettronico

1. Onde assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 2 del presente *regolamento* e al solo fine di procedere agli affidamenti diretti il **R.U.P.** può sempre avviare indagini informali, anche mediante preventiva pubblicazione di appositi *avvisi di ricerca di manifestazioni di interesse*, al fine informazioni, dati, documenti, preventivi volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni nonché la platea dei potenziali affidatari.

2. Sulla base delle informazioni, anche di natura negoziale, acquisite a valle dei summenzionati avvisi, il **R.U.P.** può avviare con il/i potenziale/i affidatario/i apposita negoziazione preliminare al fine di conseguire le condizioni economiche e negoziali più idonee a soddisfare i fabbisogni del **Comune**.

3. Il **R.U.P.** può – altresì – individuare i potenziali affidatari mediante le indagini di mercato e gli elenchi di operatori economici di cui al capo III.

4. E' data facoltà al R.U.P. di ricorrere ad affidamenti diretti anche mediante ricorso agli strumenti del mercato elettronico.

5. E' data facoltà all'organo apicale del settore/servizio di individuare il mercato elettronico quale piattaforma di individuazione degli potenziali affidatari alternativa alla indagine di mercato e/o all'elenco degli operatori economici.

Art. 16

Iter procedimentale degli affidamenti diretti

1. Gli affidamenti diretti avvengono attraverso la seguente procedura:

- a. **individuazione del fabbisogno:** ove, in considerazione dell'espletamento delle attività istituzionali dell'ente, sorga la necessità di acquisire un lavoro, servizio e/o fornitura anche non compreso negli atti di programmazione dell'ente il funzionario incaricato ne da avviso, anche in via informale e per le vie brevi, al competente settore e/o servizio; l'organo apicale, secondo le modalità più idonee nomina il responsabile unico del progetto e lo autorizza a compiere gli atti necessari al soddisfacimento del fabbisogno;
- b. **indagine informale (eventuale):** il **R.U.P.** può attivare immediatamente una indagine informale, meramente esplorativa, volta ad identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare il fabbisogno e la platea dei potenziali affidatari; l'indagine è condotta informalmente e con ogni mezzo utile e le relative risultanze sono poi riportate nella proposta di cui al successivo punto;
- c. **avviso di ricerca di manifestazioni di interesse e negoziazione preliminare (eventuale)** nell'ipotesi in cui il **R.U.P.** ritenga di espletare l'indagine informale mediante *avviso di ricerca di manifestazione di interesse*, lo stesso dovrà essere pubblicato sul profilo committente del *Comune* – sezione “bandi e contratti” – per non meno di **7 giorni** (salve motivate esigenze di urgenza) e recare:
 1. l'identificazione della prestazione richiesta;
 2. il valore della prestazione richiesta;
 3. l'indicazione delle modalità di esecuzione della prestazione richiesta (tempi di realizzazione; modalità e termini di consegna; ecc.);
 4. richiesta all'operatore economico di attestare, nelle forme del D.P.R. 445/2000, il possesso dei requisiti generali per contrarre con la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 94 e 95 del *codice*;
 5. eventuale richiesta all'operatore economico di attestare, nelle forme del D.P.R. 445/2000, il possesso dei requisiti speciali per l'esecuzione della prestazione richiesta (es. requisiti di idoneità professionale; requisiti di capacità economica e finanziaria; requisiti di capacità tecniche e professionali);
 6. richiesta di un preventivo economico per l'esecuzione della prestazione richiesta, di importo inderogabilmente non superiore al valore stimato dalla stazione appaltante;
 7. eventuale richiesta di indicazione delle modalità di esecuzione della prestazione richiesta, di qualità e quantità inderogabilmente non inferiori a quelle già specificate dal *Comune*;
 8. eventuale richiesta di prestazioni migliorative e/o accessorie a quelle già specificate dalla stazione appaltante;
 9. precisazione che la richiesta di preventivo ha natura meramente esplorativa ed informale, è priva di valenza negoziale e non vincola in alcun modo il *Comune* a disporre l'affidamento;
 10. termine inderogabile entro cui far pervenire il preventivo e modalità di trasmissione dello stesso, mediante piattaforma di interscambio informatica e/o inoltre tramite domicilio digitale degli operatori economici interessati;
- d. **Relazione di accertamento del RUP:** il RUP elabora Relazione di accertamento inerente le risultanze dei subprocedimenti di cui ai punti b. e c. precedenti, eventualmente attivati. Trasmette tale Relazione all'Organo apicale, per l'individuazione dell'operatore economico con cui contrarre in affidamento diretto e per le competenti conseguenti determinazioni, nei casi di affidamenti

superiori alla soglia di € 40.000,00 la proposta di affidamento diretto avviene soltanto a seguito del positivo esperimento da parte del **R.U.P.** delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti generali e speciali in capo al proposto affidatario;

- e. **decisione di contrarre semplificata:** sulla base della relazione predisposta dal **R.U.P.**, l'organo apicale del settore/servizio adotta con proprio provvedimento apposita decisione di contrarre semplificata, ai sensi dell'art. 17 comma 2 del **codice**, avente anche natura di atto di affidamento nei confronti dell'operatore economico individuato; la determina a contrarre contiene, anche mediante rinvio alla relazione del RUP:
1. l'identificazione dell'affidatario e la motivazione di tale scelta;
 2. la descrizione della prestazione affidata e delle modalità e i tempi di esecuzione;
 3. il corrispettivo e l'indicazione della provvista finanziaria per il relativo pagamento;
 4. ogni altro elemento negoziale ritenuto essenziale;
 5. la forma del contratto, con possibilità di avvalersi di corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 12 del **codice** nell'ipotesi di affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00;
 6. l'esito delle verifiche espletate dal RUP sul possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati dall'affidatario;
 7. il CIG e il CUP connesso all'affidamento;
 8. pubblicazione ai fini di trasparenza della decisione di contrarre semplificata ai sensi dell'art. 27 del **codice** nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", sezione "BANDI E CONTRATTI" sul profilo committente del **Comune** e trasmissione dei dati rilevanti alla banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) ai sensi dell'art. 10 della deliberazione ANAC n. 261 del 20 giugno 2023.

CAPO III

ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate

Art. 17

Procedure negoziate

1. Le procedure negoziate sono procedure di affidamento in cui il **Comune** consulta gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto.
2. Le procedure negoziate sotto soglia vengono indette per appalti di servizi e forniture di valore pari ad € 140.000, sino ad importo inferiore della soglia comunitaria, al netto dell'IVA.
3. Per i lavori, le procedure negoziate vengono indette per importi di valore pari ad € 150.000, sino ad importo di un milione, al netto dell'IVA.

Art. 18

Disposizioni generali

1. Atto di impulso della procedura negoziata è la decisione di contrarre, che costituisce il primo atto della procedura e nel quale deve essere confermato, svolgendo una preventiva istruttoria, che l'appalto da bandire non riveste interesse transfrontaliero certo.
2. Qualora si rinvenga un interesse transfrontaliero certo, si renderà necessario attivare una procedura ordinaria.
3. Gli appalti aggiudicati mediante procedura negoziata, vengono assegnati rispettando il criterio di rotazione, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato *oppure* tramite l'elenco di cui al successivo art.21.

Art. 19

Iter procedimentale affidamenti mediante procedura negoziata

1. L'iter delle procedure negoziate è il seguente:
 - a. **individuazione del fabbisogno:** gli acquisiti di beni, servizi e forniture disciplinati nel presente articolo devono essere previsti negli atti di programmazione pluriennale del **Comune** ai sensi dell'art. 37 del **codice**;
 - b. **decisione di contrattare:** l'organo apicale del settore/servizio adotta la decisione, la quale deve specificare:
 1. l'assenza di un interesse transfrontaliero certo;
 2. l'interesse che si intendono soddisfare;
 3. la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta
 4. gli elementi essenziali del contratto;
 5. le caratteristiche dei lavori, beni o servizi che si intendono acquisire;
 6. le modalità per l'individuazione degli operatori economici da invitare;
 7. l'eventuale numero minimo e massimo di operatori ammessi;
 8. qualora previsto un numero massimo di operatori che possono essere invitati, l'indicazione dei criteri per l'individuazione degli operatori da invitare;
 9. sempre nel caso in cui venga previsto un numero massimo di operatori che possono essere invitati, in via eccezionale è possibile procedere con il sorteggio dei medesimi, esponendone opportunamente le ragioni. La motivazione può evidenziare che l'applicazione di criteri di individuazione degli operatori economici è impossibile o comporti oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura;
 10. il criterio per la scelta della migliore offerta;
 11. il nominativo del RUP;
 - c. **pubblicazione della decisione di contrarre** ai sensi dell'art. 27 del **codice** nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", sezione "BANDI E CONTRATTI" sul profilo committente del **Comune** e trasmissione dei dati rilevanti alla banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) ai sensi dell'art. 10 della deliberazione ANAC n. 261 del 20 giugno 2023);
 - d. **individuazione degli operatori economici** da coinvolgere, mediante indagini di mercato di cui al successivo art. 21 o mediante consultazione dell'elenco di operatori economici costituito ai sensi dell'art. 21;
 - e. **selezione degli operatori economici da invitare mediante** criteri utilizzati per la scelta – individuati in sede di decisione di contrattare oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza; la selezione degli operatori da invitare potrà avvenire mediante il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale solo se espressamente previsto in sede di decisione a contrattare e solo qualora, in tale sede, l'utilizzo dei criteri dell'alinea che precede venga ritenuta impossibile o recante oneri in contrasto con il celere svolgimento della procedura;
 - f. **espletamento della procedura negoziata** con gli operatori economici selezionati, secondo le modalità stabilite dalla determina a contrarre, previo invito degli stessi secondo le modalità prescritte dall'art. 89 del **codice**;
 - g. **proposta di affidamento** formulata dal R.U.P. mediante apposito atto inoltrato all'organo apicale del settore/servizio sulla base delle risultanze della procedura negoziata;
 - h. **approvazione degli atti di gara ed aggiudicazione immediatamente efficace:** sulla base della proposta di affidamento del **R.U.P.**, l'organo apicale del settore/servizio previo esame della stessa

onde controllarne la legittimità e conformità all'interesse pubblico e dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente dispone l'**aggiudicazione immediatamente efficace** ai sensi dell'art. 17 comma 5 del *codice* con contestuale autorizzazione al Presidente a procedere alla sottoscrizione del contratto di appalto;

- i. **pubblicazione dell'aggiudicazione** ai fini di pubblicità legale e trasparenza a sensi degli artt. 27 e 28 del *codice* nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", sezione "BANDI E CONTRATTI" sul profilo committente del *Comune* trasmissione dei dati rilevanti alla banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) ai sensi dell'art. 10 della deliberazione ANAC n. 261 del 20 giugno 2023 e 4 della deliberazione ANAC n. 263 del 30 giugno 2023;
- j. **esecuzione delle comunicazioni necessarie** a dare piena cognizione dell'intervenuto affidamento agli altri partecipanti alla procedura, ai sensi dell'art. 90 del *codice*;
- k. **sottoscrizione del contratto**, secondo le modalità previste dall'art. 18 del *codice* .

art. 20

L'indagine di mercato (art. 2 all. II.1 codice)

1. L'indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.
2. Le indagini di mercato sono svolte in base alle categorie di opere e merceologiche e/o le fasce di valore previste dal presente *regolamento*, salva diversa indicazione fornita in sede di decisione di contrattare in base a specifiche esigenze.
3. L'indagine di mercato può avvenire secondo la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico esistenti e coerenti con il fabbisogno del *Comune* e/o mediante pubblici avvisi.
4. In ogni caso, il *R.U.P.* assicura l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità e, a tal fine:
 - a. **pubblica** un avviso sul profilo committente del *Comune* e sulla banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC per un periodo minimo non inferiore in **quindici giorni**, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza esplicitate nella decisione di contrattare a non meno di cinque giorni;
 - b. **indica**:
 1. il valore dell'affidamento;
 2. gli elementi essenziali del contratto;
 3. i requisiti di idoneità professionale;
 4. i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;
 5. il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;
 6. i criteri di selezione degli operatori economici
 7. le modalità per comunicare con il *Comune*;
 8. nel caso in cui sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, l'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori; tali criteri devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza;

9. in deroga al punto che precede, la selezione degli operatori da invitare potrà avvenire mediante il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale solo se espressamente previsto in sede di decisione a contrattare e solo qualora, in tale sede, l'utilizzo dei criteri del punto che precede venga individuata come impossibile o recante oneri in contrasto con il celere svolgimento della procedura;
- c. **pubblica** gli esiti dell'avviso, con riferimento all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, ove tali dati non siano stati inseriti nelle comunicazioni connesse alle conseguenti procedure negoziate.

Art. 21

L'elenco degli operatori economici: costituzione e revisione (art. 3 all. II.1 codice)

1. In alternativa alla procedura disciplinata nel precedente articolo, l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura d'appalto può essere effettuata tramite *elenco* costituito dal **Comune**, secondo le modalità di seguito individuate.
2. L'*elenco* viene costituito, previa delibera di impulso del settore/servizio e/o della giunta in base alle categorie di opere e merceologiche e/o le fasce di valore stabilite dall'art.8 del presente **regolamento** ai fini dell'applicazione del criterio di rotazione e salva ulteriore indicazione fornita in tale sede, in base a specifiche esigenze.
3. Il **R.U.P.** assicura l'opportuna pubblicità della istituzione dell' *elenco* e, a tal fine:
 - a. **pubblica** un avviso sul profilo committente del **Comune** e sulla banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC
 - b. **indica**:
 1. le modalità di selezione degli operatori economici interessati all'iscrizione;
 2. i requisiti di carattere generale che gli operatori economici devono possedere;
 3. le categorie e fasce di importo, in cui è suddiviso l'elenco, in base alle categorie di opere e merceologiche e/o le fasce di valore stabilite dall'art.8 presente **regolamento** ai fini dell'applicazione del criterio di rotazione e/o alla ulteriore indicazione fornita in sede di delibera di impulso;
 4. i requisiti minimi necessari all'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria merceologica o fascia di importo;
 5. i termini perentori entro cui far pervenire le istanze di iscrizione nonché la cadenza temporale di riapertura di detti termini onde consentire l'ingresso nell'elenco di ulteriori operatori;
 - c. **stabilisce**, in conformità ai sensi dell'art. 3 dell'allegato II.1 del **codice**:
 1. che l'operatore economico può richiedere l'iscrizione limitata ad una o più fasce di importo ovvero a singole categorie merceologiche;
 2. che l'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
 3. che l'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria di lavori oggetto di affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti;
 4. che l'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali;

a. **ultima** le operazioni di verifica pervenute entro trenta giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle istanze di iscrizione di cui al precedente comma 3 lettera **b5**, automaticamente prorogati a novanta nel caso di ricezione delle istanze in numero pari o superiore a venti; il mancato diniego nel termine di ultimazione delle procedure di verifica equivale ad accoglimento dell'istanza di iscrizione.

4. La revisione degli elenchi avviene secondo le seguenti modalità: alla scadenza dell'anno solare successivo al termine di cui alla precedente lettera **b5**, il **R.U.P.** provvede:

1. ove necessario in ragione di sopravvenute modifiche normative e/o di contesto mercato, all'aggiornamento dei requisiti di cui alla precedente lettera b. con contestuale richiesta a tutti agli oo.aa. iscritti di confermare il possesso dei requisiti in ragione delle sopravvenute disposizioni normative;
2. alla verifica della veridicità della dichiarazioni rese e/o della permanenza dei requisiti dichiarati con riferimento ad un campione del 10% dei oo.aa. iscritti, individuati mediante sorteggio o altro sistema estrazione casuale e tenendo conto degli oo.aa. precedentemente assoggettati a verifica e del tempo di iscrizione nell'elenco.

6. La trasmissione delle comunicazioni e della documentazione avviene esclusivamente attraverso posta elettronica certificata al domicilio digitale degli operatori economici interessati.

7. Gli operatori economici sono tenuti ad informare tempestivamente il **Comune** rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti dichiarati all'atto dell'iscrizione ove preclusivi alla permanenza all'interno dell'elenco e/o della specifica sezione in cui sono stati inseriti.

14. Vengono esclusi dall'elenco e non possono presentare nuovamente istanza di iscrizione per il successivo termine di 24 mesi decorrente dall'esclusione, gli operatori economici che, secondo motivata valutazione:

1. hanno commesso grave negligenza;
2. siano in malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
3. hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale;
4. si sono resi responsabili di false dichiarazioni all'atto di iscrizione nell'elenco e/o in fase di procedura negoziata;
5. si sono resi responsabili di gravi inadempimenti attestati dal responsabile del progetto;
6. abbiano colposamente presentato offerta in gare i cui bandi e/o capitolati richiedevano requisiti tecnico-economici in realtà non posseduti dal fornitore;
7. non posseggano uno o più requisiti richiesti per l'iscrizione;
8. abbiano perduto uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione. In questo caso è possibile il loro inserimento in altre sezioni dell'elenco;
9. non abbiano presentato offerte a seguito di tre inviti nel biennio.

15. Vengono sospesi dall'elenco per il termine di 24 mesi gli oo.aa.:

1. gli oo.aa. sanzionati ai sensi dell'articolo 10 del presente **regolamento**;
2. gli oo.aa. che non abbiano tempestivamente informato il **Comune** delle modifiche di cui al precedente comma 7, salvo che tale condotta non determini la definitiva esclusione dall'elenco medesimo.

16. Gli elenchi non appena costituiti sono pubblicati sul profilo committente del **Comune**.

Art. 22

Individuazione degli operatori economici da invitare

1. Qualora si preveda di individuare alla procedura negoziata un numero massimo di operatori economici, la scelta degli operatori deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con

l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di coerenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

2. Nel caso di cui al comma precedente, il **Comune** dovrà indicare nella decisione di contrattare i criteri utilizzati per la scelta degli operatori; il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al precedente comma è impossibile o comporta per il **Comune** oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. Tali circostanze devono essere anch'esse esplicitate nella decisione di contrattare.

3. L'applicazione del principio di rotazione non si rende necessario nel caso in cui non venga previsto nessuna limitazione numerica alla partecipazione degli operatori individuati tramite avviso o utilizzo dell'elenco di cui al precedente art.21.

4. Se il numero di operatori economici dovesse risultare inferiore al numero minimo previsto dall'art. 50, comma 1 lett. c del **codice** il R.U.P. procederà ad una integrazione al minimo mediante criteri oggettivi, in conformità e con le modalità di cui ai precedenti commi 1 e 2, oppure, nel caso detti criteri non siano utilizzabili, mediante sorteggio degli operatori da invitare, in conformità a quanto previsto al comma 2.

6. Se si è proceduto con una integrazione al minimo degli operatori da invitare, il principio di rotazione non deve comunque essere applicato quando, a monte, negli atti di gara, non sia stata contingentata la partecipazione mediante l'introduzione vincoli numerici.

7. Ferma la fungibilità dei due strumenti, in caso di carenza di operatori economici iscritti nell'elenco nella specifica categoria oggetto dell'affidamento, ovvero in attesa della costituzione dell'elenco stesso, è possibile ricorrere a una indagine di mercato.

Art. 23

Criteri di selezione degli operatori da inviare alla procedura negoziata.

1. Fatta salva l'applicazione del principio di rotazione, laddove nella determinazione di contrarre non è stabilito che la stazione appaltante ammetterà tutte le imprese che hanno presentato, entro i termini, apposita manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione, la selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata avviene nel rispetto dei seguenti criteri.

2. Ove all'esito dell'indagine di mercato pervenga un numero di idonee candidature superiore a n. 5 (cinque), **la stazione appaltante procederà alla selezione di un numero di operatori economici indicato nella determinazione a contrarre, compreso tra n. 5 (cinque) e massimo di n. 10 (dieci)**, da invitare alla gara secondo la modalità di seguito elencata, fatta salva l'applicazione del principio di rotazione. Nel caso di cui all'art. 50, comma 1, lett. d), il numero degli operatori da invitare è sempre pari a 10 (dieci), ove risultino presentate almeno n.10 (dieci) candidature idonee;

3. Il Responsabile unico del progetto procede a redigere apposite graduatorie, in ordine crescente, in base a:

a) fatturato globale dell'operatore economico nell'ultimo triennio antecedente la pubblicazione dell'avviso (da comprovare con dichiarazione annuali IVA o dai bilanci approvati con nota di deposito);

b) importo "complessivo" dei lavori eseguiti regolarmente e con buon esito nell'ultimo triennio antecedente la pubblicazione dell'avviso nella Categoria Prevalente indicata dalla stazione appaltante, da dimostrarsi in fase di comprova con successiva presentazione dei Certificati di esecuzione lavori.

c) Numero medio annuo di personale dipendente al momento di presentazione della domanda di partecipazione (da dimostrarsi successivamente con presentazione del Libro unico del Lavoro);

4. La redazione delle graduatorie avviene sulla base della documentazione trasmessa dagli operatori economici unitamente alla domanda di partecipazione all'indagine di mercato. Le singole candidature sono valutate in base ai criteri di cui al comma 3, e sono collocate in ciascuna delle graduatorie esclusivamente sulla base dei dati dichiarati con la domanda di partecipazione;

5. Gli operatori da invitare alla procedura negoziata saranno così individuati:

a) nel caso si intendano invitare soltanto 5 operatori:

dalla graduatoria di cui alla lettera a) del comma 3 saranno individuati gli operatori con il primo maggior valore e con l'ultimo minor valore per fatturato (purché superiori all'importo a base di gara), che saranno invitati alla procedura negoziata (2 operatori)

dalla graduatoria di cui alla lettera b) del comma 3 saranno individuati gli operatori con il primo maggior valore e con l'ultimo minor valore per lavori eseguiti nella categoria prevalente (purché superiori all'importo a base di gara), che saranno invitati alla procedura negoziata (2 operatori);

-dalla graduatoria di cui alla lettera c) del comma 3 sarà individuato l'operatore con il primo maggior valore, che sarà invitato alla gara (1 operatore);

b) nel caso si intendano invitare da n.5 ad un massimo di 10 operatori:

dalla graduatoria di cui alla lettera a) del comma 3 saranno individuati gli operatori con il primo maggior valore e con l'ultimo minor valore per fatturato (purché superiori all'importo a base di gara), che saranno invitati alla procedura negoziata (2 operatori);

dalla graduatoria di cui alla lettera b) del comma 3 saranno individuati i tre operatori con il primo, secondo e terzo maggior valore ed i tre operatori con l'ultimo, il penultimo ed il terzultimo minor valore per lavori eseguiti nella categoria prevalente (purché superiori all'importo a base di gara), che saranno invitati alla procedura negoziata (6 operatori);

dalla graduatoria di cui alla lettera c) saranno individuati due operatori con il primo ed il secondo maggior valore, che saranno invitati alla gara. (2 operatori)

c) Nel caso si intendano invitare soltanto 10 operatori:

dalla graduatoria di cui alla lettera a) del comma 3, saranno individuati gli operatori con il primo maggior valore e con l'ultimo minor valore per fatturato (purché superiori all'importo a base di gara), che saranno invitati alla procedura negoziata (2 operatori);

dalla graduatoria di cui alla lettera b) del comma 3 saranno individuati i tre operatori con il primo, secondo e terzo maggior valore ed i tre operatori con l'ultimo, il penultimo ed il terzultimo minor valore per lavori eseguiti nella categoria prevalente (purché superiori all'importo a base di gara), che saranno invitati alla procedura negoziata (6 operatori);

dalla graduatoria di cui alla lettera c) del comma 3 saranno individuati due operatori con il primo ed il secondo maggior valore, che saranno invitati alla gara (2 operatori).

6. Qualora un operatore sia collocato in posizioni utili in più graduatorie (ad esempio primo nella graduatoria b) e c)), esso sarà invitato per la posizione ricoperta nella graduatoria contraddistinta dalla

prima corrispondente lettera dell'alfabeto (nel caso in questione sarà invitato per la graduatoria b)). Nell'altra graduatoria si provvederà ad individuare l'operatore collocato nella posizione immediatamente successiva.

Qualora in una delle graduatorie non siano collocati utilmente operatori, la selezione avviene utilizzando la graduatoria della lettera successiva, incrementando il numero di operatori invitati di quello corrispondente alla graduatoria "deserta".

In caso di parità di valori si procede mediante sorteggio.

7. In caso di RTI/o avvalimento i candidati possono sommare gli importi richiesti.

Per i Consorzi di cui all'articolo 65 lettere c) e d) gli importi richiesti (lavori e personale) possono essere indicati dal Consorzio e contemporaneamente dalla Consorziata indicata per l'esecuzione, in applicazione del principio del "cumulo alla rinfusa".

8. Le graduatorie così determinate sono da considerarsi provvisorie. Agli operatori individuati come potenziali soggetti da invitare alla procedura negoziata viene richiesto di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta, il fatturato indicato in fase di domanda partecipazione, i lavori indicati, il personale alle proprie dipendenze, presentando la documentazione necessaria. Qualora un potenziale soggetto da invitare non compri i requisiti dichiarati, esso viene escluso dalla graduatoria, e il Rup individua l'operatore collocato nella posizione immediatamente successiva dalla graduatoria in cui risulta collocato l'escluso. Si applica, ove necessario, il comma 6.

9. Al termine dell'espletamento delle suddette operazioni il RUP approva le graduatorie e determina gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata.

10. Si applica soccorso istruttorio ai sensi dell'articolo 101 del *codice*.

11. Qualora dovesse essere effettuato sorteggio, la data del suo svolgimento sarà comunicata con avviso pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della stazione appaltante e nella Sezione dedicata alla procedura all'interno della piattaforma telematica utilizzata dalla stazione appaltante

Art. 24

Inizio della procedura e contenuto della lettera di invito

1. Consultate le risultanze dell'avviso e/o l'elenco dei fornitori il **R.U.P. Comune** procederà ad invitare gli operatori selezionati a presentare offerta per il tramite della piattaforma di interscambio informatico in dotazione del **Comune**.

2. I principi di imparzialità e parità di trattamento esigono che tutti gli operatori siano invitati contemporaneamente.

3. L'invito deve contenere tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria e, in linea di massima, deve contenere:

- a. l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
- b. i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara (*oppure, nel caso di operatore economico selezionato da un elenco fornitori*: i requisiti generali, di idoneità professionale e la conferma del possesso dei

- requisiti speciali in base ai quali è stato inserito nell'elenco fornitori). Si rende necessario l'utilizzo del DGUE per la dichiarazione dei requisiti speciali e generali;
- c. il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
 - d. l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - e. il criterio di aggiudicazione prescelto;
 - f. la misura delle penali;
 - g. l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
 - h. l'eventuale richiesta di garanzie;
 - i. il nominativo del RUP;
 - j. il criterio prescelto per il calcolo della soglia di anomalia;
 - k. lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
 - l. la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta riservata in modalità telematica e a distanza nella quale il RUP procederà all'apertura della documentazione amministrativa e agli ulteriori incumbenti del caso.

Art. 25 **Equo Compenso**

1. Ai sensi della legge 49/2023 -in vigore dal 20 maggio 2023- per “*equo compenso*” si intende quello proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti per le professioni legali e per i professionisti iscritti agli ordini e collegi;

2. La legge specifica, all'art. 2, co. 1, che il suo ambito di applicazione riguarda le prestazioni d'opera intellettuale rese ai sensi dell'articolo 2230 del codice civile e regolate da specifiche convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento delle relative attività professionali eseguite in favore di imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro;

3. Al co. 3, del richiamato art. 2, si prevede che le disposizioni trovano applicazione anche alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione e delle società a partecipazione pubblica disciplinate dal Dlgs 175/2016;

4. La legge in esame sanziona con la nullità, tra le altre, le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali. La nullità delle singole clausole non comporta la nullità del contratto che rimane valido ed efficace per il resto;

5. L'art. 8, co. 2 del D.Lgs. 36/2023, sancisce il divieto di prestazione gratuita d'opera intellettuale (art. 2229 e ss del codice civile), salvo in casi eccezionali e previa motivazione. Conseguentemente, per tali prestazioni opera, in linea generale, la regola dell'equo compenso ai sensi dell'art. 2233 del codice civile. Tuttavia, appare possibile e ragionevole sostenere che la richiamata disciplina sull'equo compenso è circoscritta alle ipotesi in cui la prestazione professionale trova fondamento in un contratto d'opera caratterizzato dall'elemento personale, in cui il singolo professionista assicura lo svolgimento della relativa attività principalmente con il proprio lavoro autonomo.

6. Al contrario, la richiamata disciplina non trova applicazione in tutti quei rapporti contrattuali in cui il contenuto delle relative condizioni, anche economiche, è il risultato di una libera contrattazione tra le parti, propria delle gare ad evidenza pubblica, in cui gli offerenti formulano le loro offerte nell'ambito di una competizione di mercato, con l'effetto che i corrispettivi offerti sono formulati

sulla base di specifiche valutazioni di convenienza degli offerenti nell'ambito di dinamiche concorrenziali.

8. Alla luce di quanto sopra esposto, appare possibile sostenere che la normativa sull'equo compenso non trova applicazione in relazione alle prestazioni professionali oggetto di contratti pubblici, in virtù dei principi di concorrenzialità e di evidenza pubblica che governano l'affidamento delle prestazioni in questione nonostante le stesse abbiano ad oggetto attività professionali.

CAPO IV AMMINISTRAZIONE DIRETTA E SOMMA URGENZA

Art. 26 Amministrazione diretta

1. Ai lavori e alle attività in amministrazione diretta non sono inseriti nella programmazione del *Comune*

Art. 27 Somma urgenza

1. Il *Comune* applica l'art. 140 del *codice* al ricorrere delle circostanze straordinarie ivi elencate.

CAPO V ACCORDO QUADRO

Art. 28 Ricorso all'Accordo Quadro

1. Al fine di prevenire la violazione del principio di rotazione e per semplificare le procedure anche in un'ottica di recupero di efficienza, correlata al risparmio di tempi e costi delle procedure, il *Comune* fa ricorso all'accordo quadro di cui all'art. 59 del *codice*, da affidare nel rispetto delle procedure previste in relazione al valore stimato dell'intera operazione.

2. Il ricorso allo strumento contrattuale dell'accordo quadro deve essere preferito rispetto al contratto di appalto, per le prestazioni aventi ad oggetto lavori di manutenzione, anche straordinaria, o servizi con caratteristiche standardizzate, o che rispondono ad esigenze consolidate, ripetute nel tempo, il cui numero, così come l'esatto momento del loro verificarsi, non sia noto in anticipo, da individuare in modo accurato nell'ambito della necessaria progettazione, in modo da assicurare l'identità di prestazioni tra accordo quadro e contratti attuativi. In ogni caso, è vietato apportare modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'accordo quadro.

3. L'accordo quadro deve essere inserito nella programmazione triennale di cui all'art. 37 del *codice*, ove il valore dell'operazione risulti superiore a 150 mila euro per i lavori e a 140 mila euro per i servizi.

4. L'accordo quadro è stipulato, preferibilmente, con un singolo operatore. Quando esso è concluso con più operatori economici, l'affidamento dei contratti attuativi è effettuato riaprendo il confronto competitivo, ai sensi dell'art. 59, commi 4, lett. b) e 5 del *codice*.

5. Nel caso di ricorso all'accordo quadro, il valore stimato dell'intera operazione rappresenta l'importo massimo delle prestazioni che, nel periodo di riferimento, potrà essere richiesto all'operatore

economico aggiudicatario con i contratti attuativi. Il ribasso offerto in sede di gara si applica, invece, ai prezzi unitari delle prestazioni da affidare con i contratti attuativi.

6. L'importo della garanzia definitiva è determinato nella misura del 2% del valore dell'accordo quadro; in sede di stipula dei contratti attuativi è dovuta la garanzia nella misura del 5% dell'importo del contratto.

CAPO VI REGIME TRANSITORIO

Art. 29

Il regime transitorio previsto dal nuovo codice dei contratti pubblici

Il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (“*codice dei contratti pubblici in attuazione dell’art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”), prevede un regime transitorio la cui disciplina è contenuta negli articoli da 224 a 229.

- **applicazione del nuovo codice dei contratti pubblici (art. 229, co. 2, del nuovo codice).**

- **il nuovo codice prevede poi (art. 226, co. 2) che dal 1° luglio 2023, le disposizioni del codice dei contratti pubblici del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai “*procedimenti in corso*”.** A tal fine, si intendono per “*procedimenti in corso*”:
 - a) *le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente sono stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia;*
 - b) *in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano già stati inviati gli avvisi a presentare le offerte;*
 - c) *per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia;*
 - d) *per le procedure di accordo bonario di cui agli art. 210 e 211, di transazione o di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data.*

Il *codice* prevede una ulteriore specificazione per quanto riguarda i “*procedimenti in corso*” relativi alla progettazione.

Al riguardo, l’**art. 225, co. 9, del nuovo codice** prevede che:

“A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell’art. 229, co. 2, le disposizioni di cui all’articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali è stato formalizzato l’incarico di progettazione alla data in cui il codice acquista efficacia. Nel caso in cui l’incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica sia stato formalizzato prima della data in cui il codice acquista efficacia, la stazione appaltante può procedere all’affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica oppure sulla base di un progetto definitivo

redatto ai sensi dell'art. 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016".

- DAL 1° LUGLIO 2023 AL 31 DICEMBRE 2023.

I. Ai sensi dell'art. 225, co. 1, del nuovo codice: si applicano le seguenti disposizioni di cui al codice del 2016, in materia di pubblicazione bandi e avvisi:

- Gli avvisi e i bandi sono pubblicati, ai fini della decorrenza degli effetti di legge, nella G.U., serie speciale relativa ai contratti pubblici, entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'istituto poligrafico e zecca dello Stato (riferimento contenuto all'art. 73, co. 4, del *codice* del 2016);
- **Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 Dicembre 2016**, adottato in attuazione dell'art. 73, co. 4, del D.lgs. n. 50/2016, recante: "*Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli art. 70, 71 e 98 del D.lgs. n. 50 del 2016*";
- **Art. 70 (Avvisi preinformazione).**
- **Art. 73 (Pubblicazione a livello nazionale).**
- **Art. 129 (Bandi di gara e avvisi relativi agli appalti aggiudicati), co. 4.**

Pubblicazioni sulla piattaforma del Servizio contratti pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui all'Allegato B del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

II. Ai sensi dell'art. 225, co. 2, del nuovo codice: si applicano le seguenti disposizioni di cui al codice del 2016, in materia di programmazione e procedure di affidamento, per lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) redazione o acquisizione degli atti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;*
- b) trasmissione dei dati e documenti relativi alle procedure di cui alle lettera a);*
- c) all'accesso alla documentazione di gara;*
- d) alla presentazione del documento di gara unico europeo;*
- e) alla presentazione delle offerte;*
- f) all'apertura e conservazione del fascicolo di gara;*
- g) al controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie.*
- **Art. 21 (Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici), co. 7.**
- **Art. 29 (Principi in materia di trasparenza).**
- **Art. 40 (Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione).**
- **Art. 41 (Misure di semplificazione delle procedure di gara svolte da centrali di committenza), co. 2-bis.**
- **Art. 44 (Digitalizzazione delle procedure).**

- **Art. 52 (Regole applicabili alle pubblicazioni).**
- **Art. 58 (Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione).**
- **Art. 74 (Disponibilità elettronica dei documenti di gara).**
- **Art. 81 (Documentazione di gara).**
- **Art. 85 (Documento di gara unico europeo).**
- **Art. 105 (Subappalto), co. 7.**
- **Art. 111 (Controllo tecnico, contabile e amministrativo), co. 2-bis.**
- **Art. 213 (ANAC), co. 8,9 e 10:**

DAL 1° GENNAIO 2024:

I. Art. 225, co. 1, del nuovo *codice*: acquistano efficacia i seguenti articoli del nuovo *codice*, in materia di pubblicazione bandi e avvisi:

- **27 (Pubblicità legale degli atti);**
- **81 (Avvisi di pre-informazione);**
- **83 (Bandi e avvisi: contenuti e modalità di redazione);**
- **84 (Pubblicazione a livello europeo);**

II. Art. 225, co. 2, del nuovo *codice*: acquistano efficacia i seguenti articoli del nuovo *codice*, in materia di programmazione e procedure di affidamento:

- **19 (Principi e diritti digitali);**
- **20 (Principi in materia di trasparenza);**
- **21 (Ciclo di vita digitale dei contratti pubblici);**
- **22 (Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (*e-procurement*));**
- **23 (Banca dati nazionale dei contratti pubblici);**
- **24 (Fascicolo virtuale dell'operatore economico);**
- **25 (Piattaforma di approvvigionamento digitale);**
- **26 (Regole tecniche);**
- **28 (Trasparenza dei contratti pubblici);**
- **29 (Regole applicabili alle comunicazioni);**

- 30 (Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici);
- 31 (Anagrafe degli operatori economici partecipanti agli appalti);
- 35 (Accesso agli atti e riservatezza);
- 36 (Norme procedurali e processuali in tema di accesso);
- 37 (Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi), co. 4, ai sensi del quale: *“Il programma triennale e i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul sito istituzionale e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici”*;
- 99 (Verifica del possesso dei requisiti);
- 106 (Garanzie per la partecipazione alla procedura), co. 3, ultimo periodo, ai sensi del quale: *“La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1”*.
- 115 (Controllo tecnico contabile e amministrativo), co. 5, ai sensi del quale: *“Le piattaforme digitali di cui ai commi 1 e 3 garantiscono il collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 23, per l'invio delle informazioni richieste dall'ANAC ai sensi dell'articolo 222, comma 9”*.
- 119 (Subappalto), co. 5, ai sensi del quale: *“L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 23. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici”*.
- 224 (Disposizioni ulteriori), co. 6, ai sensi del quale: *“All'articolo 95, comma 5, del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14¹, le parole: «purché non rivesta la qualità di mandataria e» sono soppresse”*.

III. Art. 225, co. 3, del nuovo codice: i seguenti requisiti in tema di **qualificazione delle Stazioni Appaltanti**:

¹ Art. 95 del D.lgs. 14/2019 (Disposizioni speciali per i contratti con le pubbliche amministrazioni).

4. L'autorizzazione consente la partecipazione alla gara previo deposito di una relazione del professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

5. Fermo quanto previsto dal comma 4, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che nessuna delle altre imprese aderenti al raggruppamento sia assoggettata ad una procedura concorsuale.

- **Art. 4 (Requisiti per la qualificazione relativa alla progettazione e all'affidamento di lavori per le stazioni appaltanti), co. 1, lett. c) dell'Allegato II 4 (Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle Centrali di Committenza) del nuovo codice: "disponibilità di piattaforme di approvvigionamento digitale di cui agli artt. 25 e 26 del codice".**
- **Art. 6 (Requisiti per la qualificazione relativa alla progettazione a all'affidamento di servizi e forniture per le stazioni appaltanti), co. 1, lett. c) dell'Allegato II (Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle Centrali di Committenza) del nuovo codice: "disponibilità di piattaforme di approvvigionamento digitale di cui agli artt. 25 e 26 del codice".**

-APPALTI PNRR/PNC (ART. 225, CO. 8, DEL NUOVO CODICE):

La norma prevede che: *"In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018".*

Pertanto, alle procedure in questione si applicheranno le disposizioni di cui:

- **al D.L. 77/2021 (recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"), convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108;**
- **al D.L. 13/2023 (recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune").**
- **le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.**

- GARANZIE DEFINITIVE (ART. 225, CO. 7, DEL NUOVO CODICE):

Fino all'approvazione del nuovo decreto, di cui all'art. 117, co. 12, del nuovo codice, si applicano le disposizioni del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018, n. 31.

Il richiamato art. 117, co. 12, del nuovo **codice** prevede che:

"12. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal codice sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le garanzie

fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante”.